



**ASSOCIAZIONE
" PRO - CANNETO " ,**

STATUTO

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE
OGGETTO - DURATA

Art. 1

E' costituita, per tempo indeterminato, un'Associazione con sede in Canneto, frazione del Comune di Fara Sabina (Rieti), sotto la denominazione « ASSOCIAZIONE PRO CANNETO ».

Art. 2

L'Associazione ha per scopo l'attuazione di ogni possibile iniziativa, intesa a migliorare e sviluppare la vita associativa dei residenti e a incrementare il movimento turistico della località.

Nel quadro e nei limiti delle anzidette iniziative, l'Associazione si propone in particolare:

- a) l'incremento dell'attrezzatura ricettiva per rendere più confortevole il soggiorno ai forestieri che la frequentano;
- b) la segnalazione alle competenti Autorità degli inconvenienti che si riscontrano nella località e che ne possono pregiudicare lo sviluppo turistico;
- c) l'organizzazione di gare, convegni, mostre, spettacoli, gite, manifestazioni folklo-

ristiche, per attirare i turisti e dare svago e diletto a tutti coloro che vi soggiornano;

d) la creazione di circoli e impianti sportivi.

Art. 3

L'Associazione non ha alcun fine di lucro, è apolitica, aperta a tutti, e svolge funzioni esclusivamente di carattere turistico, culturale e ricreativo.

Art. 4

All'Associazione possono ~~potranno~~ ^{aderire} aderire: cittadini italiani (ed anche gli stranieri residenti in Italia), i quali approvino gli scopi dell'Associazione.

TITOLO II

S O C I

Art. 5

Sono Soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta scritta al Consiglio, che ne delibera l'ammissione a maggioranza.

Art. 6

I Soci si dividono in benemeriti, sostenitori e ordinari.

Sono Soci benemeriti coloro che versano una quota annua non inferiore a Lire 5.000 (Lire cinquemila); sono Soci sostenitori coloro che s'impegnano a versare, almeno per due anni, una quota non inferiore a Lire 3.000 (Lire tremila); sono Soci ordinari coloro che versano una quota annua di almeno Lire 2.000 (Lire duemila).

Le quote devono essere versate il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 7

I Soci hanno diritto:

a) di frequentare i locali dell'Associazione;

b) di partecipare all'Assemblee ordinarie e straordinarie;

c) di eleggere i membri del Consiglio.

Ogni Socio, in regola con il pagamento della quota sociale, ha diritto a un voto.

Art. 8

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per morosità, per indegnità. In questo ultimo caso, decide il Consiglio a maggioranza dei componenti.

TITOLO III
O R G A N I

Art. 9

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 10

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Art. 11

L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte l'anno: entro il 15 dicembre per l'esame del bilancio preventivo ed entro il 31 marzo per l'esame del conto consuntivo; straordinariamente, quando lo deliberi, a maggioranza assoluta, il Consiglio o lo chiedano almeno un decimo degli associati.

Art. 12

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata con almeno otto giorni di anticipo sulla data stabilita per la riunione e va fatta mediante affissione di avviso pubblico

nei luoghi più opportuni e, possibilmente, con avviso al domicilio dei Soci. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato:

- a) il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, la quale dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima;
- b) l'ordine del giorno.

Art. 13

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza — in proprio o per delega — di almeno due terzi dei Soci in prima convocazione, oppure di un terzo in seconda convocazione.

Ogni Socio ha diritto a un voto e non può ricevere più di due deleghe.

La delega deve essere fatta per iscritto.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, eccezione fatta per le deliberazioni concernenti modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto, che devono essere approvate da almeno due terzi dei Soci.

Art. 14

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere ogni tre anni i membri del Consiglio e i Revisori dei conti;
- b) discutere e approvare i programmi di attività elaborati dal Consiglio;

c) discutere e approvare i bilanci preventivi e i conti consuntivi;

d) deliberare le modificazioni allo Statuto.

Art. 15

Il Consiglio, composto di nove membri, è eletto, con votazione a scrutinio segreto, dall'Assemblea.

Tutti i Soci, in regola con il pagamento delle quote, sono elettori e possono essere eletti. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i membri scaduti sono rieleggibili.

In caso di vacanza entrano a far parte del Consiglio coloro che seguono, come numero di voti, gli eletti nell'ultima votazione.

Nel caso che la maggioranza dei membri del Consiglio, per qualsiasi ragione, dovesse recedere dalla carica, l'Assemblea dei Soci può indire nuove elezioni o nominare un commissario straordinario.

Art. 16

Spetta al Consiglio:

a) eleggere, a maggioranza dei componenti, il Presidente e il Vice Presidente, da scegliersi entrambi fra i suoi componenti. La votazione è fatta per appello nominale.

In caso di mancato accordo, dopo tre sedute del Consiglio, l'Assemblea dei Soci potrà indire nuove elezioni o nominare un commissario straordinario;

b) nominare il Segretario dell'Associazione, da scegliersi fra i Soci dell'Associazione che non ricoprano cariche nel Consiglio o nel Collegio dei Revisori;

c) promuovere tutte le attività previste dallo Statuto;

d) predisporre i programmi di attività da sottoporre all'esame dell'Assemblea;

e) predisporre i bilanci preventivi e i conti consuntivi da sottoporre all'esame dell'Assemblea;

f) predisporre l'ordine del giorno per le riunioni dell'Assemblea e le relative convocazioni;

g) nominare i rappresentanti dell'Associazione in seno ad organismi vari, qualora tale rappresentanza sia richiesta;

h) redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti di particolari eventuali attività dell'Associazione.

Art. 17

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ven-

ga chiesto da almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri.

Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio, firmata dal Presidente e dal Segretario, deve essere conservata negli atti dell'archivio dell'Associazione.

In caso di carenza di funzionamento del Consiglio, l'Assemblea dei Soci potrà indire nuove elezioni o nominare un commissario straordinario.

Art. 18

Il Presidente rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio, firma gli atti dell'Associazione e adempie alle funzioni a lui delegate dal Consiglio.

Art. 19

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 20

Il Presidente può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica del Consiglio stesso nella successiva riunione.

Art. 21

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri.

I membri, da scegliersi tra i Soci, sono eletti dall'Assemblea, con votazione a scrutinio segreto e separata da quella per le elezioni del Consiglio.

Risulteranno eletti i tre Soci che avranno riportato il maggior numero di voti. I tre membri sceglieranno tra loro il Presidente.

In caso di vacanza, saranno nominati coloro che hanno riportato il maggior numero di voti nelle ultime elezioni.

Nel caso che non sia possibile provvedere a sostituzioni, si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Collegio.

Art. 22

I membri del Collegio dei Revisori dei conti sono invitati a presenziare alle riunioni del Consiglio.

Art. 23

Spetta al Collegio dei Revisori dei conti seguire l'andamento amministrativo e contabile dell'Associazione, esaminare gli schemi di bilancio preventivo e di conto consuntivo, riferendone all'Assemblea.

Art. 24

Le cariche sociali sono gratuite.

TITOLO IV

ENTRATE E AMMINISTRAZIONE

Art. 25

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da eventuali contributi di Enti Pubblici e di privati;
- c) da eventuali oblazioni;
- d) da proventi di gestioni permanenti od occasionali.

Art. 26

L'elenco dei beni mobili di proprietà della Associazione deve essere trascritto in apposito registro inventari.

Art. 27

Apposito Regolamento amministrativo dovrà essere redatto dal Consiglio e approvato dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con la maggioranza di due

terzi dei Soci. In caso di scioglimento, l'Assemblea dei Soci deciderà, a maggioranza, la destinazione dei beni residui, dopo che saranno state sanate le eventuali passività.

Art. 29

L'Associazione dovrà sciogliersi in ogni caso, qualora Canneto venga riconosciuta stazione di cura, soggiorno e turismo, secondo quanto disposto dall'art. 2, punto 1), del decreto 7 gennaio 1965 del Ministero per il Turismo e lo Spettacolo.

Art. 30

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge contenute nel Codice Civile.